

ISTRUZIONI OPERATIVE n. 3

Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

p.c. al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

Oggetto: Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.

Riferimenti normativi

- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- Legge 4 dicembre 2017, n. 172 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”;
- Legge 17 ottobre 2017, n. 161 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n.193 recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- Decreto legislativo 13 ottobre 2014 n. 153 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”;

- Decreto legislativo 15 novembre 2012 n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Circolare Area Coordinamento prot. n. 4435 del 22/01/2018 “Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

Quadro normativo

L’articolo 83 del D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia) pone a carico delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia ai fini delle erogazioni delle provvidenze pubbliche, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, stabilendone l’esclusione *“per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro”*.

L’art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha aggiunto al citato art. 83 il comma 3-bis, successivamente modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172. Il comma 3-bis dell’art. 83, nella sua attuale formulazione, dispone che *“La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro”*.

Le stesse disposizioni hanno modificato in modo del tutto analogo anche l’art. 91 del Codice Antimafia.

La legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, comma 1142), entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha dettato una disciplina transitoria per l’applicazione dell’art. 83 stabilendo che *“Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di*

acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018”.

Disposizioni operative

A seguito delle modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia, l'Agea ha l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia, come di seguito specificato.

- a) *Concessione di terreni demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune:*** in tali ipotesi sussiste l'obbligo generalizzato di acquisire l'informazione antimafia a prescindere dal valore complessivo della domanda di aiuto.

Nella fattispecie, il **rilascio o il rinnovo delle concessioni** dal 19 novembre 2017, registrati nel fascicolo aziendale, devono essere preceduti dall'acquisizione dell'informazione antimafia da parte dell'ente concedente. Il soggetto sottoposto alla verifica antimafia è individuato nel concessionario ovvero nell'acquirente del terreno in questione.

Le **erogazioni** correlate ai terreni demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC sono comunque sottoposte agli adempimenti in materia di documentazione antimafia previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, **gli Uffici autorizzativi dell'Organismo Pagatore sono obbligati ad acquisire l'informazione antimafia per:**

- 1) domande di aiuto aventi ad oggetto terreni demaniali presentate a partire dal 19 novembre 2017 a prescindere dal loro valore complessivo;
- 2) domande di aiuto aventi ad oggetto terreni demaniali presentate prima del 19 novembre 2017 solo per importi superiori a € 150.000.

- b) *Per le domande di aiuto aventi ad oggetto terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti -*** l'obbligo dell'acquisizione dell'informazione antimafia non è generalizzato ma correlato all'importo dell'erogazione.

Pertanto - nelle more dell'entrata in vigore del limite di 5.000 euro di cui agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del D. lgs. n. 159/2011 e dunque fino al 31 dicembre 2018 - **gli Uffici autorizzativi dell'Organismo Pagatore sono obbligati ad acquisire l'informazione antimafia per importi superiori a:**

- € 150.000 nel caso di domande di aiuto presentate fino al 18 novembre 2017
- € 25.000 nel caso di domande di aiuto presentate a partire dal 19 novembre 2017.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo ai fini delle erogazioni degli aiuti comunitari PAC, in vigore a partire dal 1° gennaio 2018:

| Domande di pagamento: data di presentazione | Soglia | Comunicazione antimafia | Informazione antimafia | Inizio periodo di applicazione della disciplina | Termine periodo di applicazione della disciplina |
|--|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|
| Fino al 18 novembre 2017 | Fino a 150.000 euro | No | No | ---- | ---- |
| | Oltre 150.000 euro | No | Si | ---- | ---- |
| Dal 19 novembre 2017 | Fino a 25.000 euro | No | No | 19 novembre 2017 | 31 dicembre 2018 |
| | Oltre 25.000 euro | No | Si | 19 novembre 2017 | 31 dicembre 2018 |
| | | | | | |
| Dal 19 novembre 2017 | Fino a 5.000 euro | No | No | 1° gennaio 2019 | ---- |
| Dal 19 novembre 2017 | Oltre 5.000 euro | No | Si | 1° gennaio 2019 | ---- |

Ad ogni buon conto, gli Uffici autorizzativi dell'Organismo pagatore, ai fini della individuazione dell'importo per valutare la ricorrenza dell'obbligo di acquisire l'informazione antimafia, faranno riferimento al valore complessivo della domanda di aiuto.

Ne consegue che nell'ambito del regime di sviluppo rurale, per le domande relative ad impegni pluriennali, occorre avere riguardo esclusivamente al valore della singola domanda di pagamento nel caso di misure connesse alle superfici e agli animali mentre, nel caso di misure non connesse alle superfici e agli animali, occorre riferirsi all'intero importo concesso, secondo le procedure già in uso.

Resta inteso che, per le erogazioni riferite a domande di aiuto che prescindono da terreni agricoli, permane l'obbligo di acquisire la documentazione per importi superiori ad € 150.000.

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni operative concernenti la procedura di verifica antimafia e la relativa documentazione.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
 F. Martinelli